

**LEGGE 7 GIUGNO 1991, n. 182 (GU n. 141 del 18/06/1991)**  
**NORME PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEI CONSIGLI**  
**PROVINCIALI, COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI.**

**Preambolo**

*LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO;  
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PROMULGA  
LA SEGUENTE LEGGE:*

**ART. 1**

**1 .** I CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI SI RINNOVANO OGNI CINQUE ANNI. LE ELEZIONI SONO TENUTE IN UNA DOMENICA COMPRESA TRA IL 15 MAGGIO ED IL 30 GIUGNO SE IL QUINQUENNIO DI CARICA SCADA NEL PRIMO SEMESTRE OVVERO NELLO STESSO PERIODO DELL'ANNO SUCCESSIVO SE IL QUINQUENNIO SI COMPIE NEL SECONDO SEMESTRE.

**2 .** IL QUINQUENNIO DECORRE PER CIASCUN CONSIGLIO DALLA DATA DELLA ELEZIONE.

**ART. 2**

**1 .** LE ELEZIONI DEI CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI, CHE DEVONO ESSERE RINNOVATI PER MOTIVI DIVERSI DAL COMPIMENTO DEL QUINQUENNIO DI CARICA, SI SVOLGONO NELLA STESSA GIORNATA DOMENICALE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 SE LE CONDIZIONI CHE RENDONO NECESSARIO IL RINNOVO SI SIANO VERIFICATE TRA IL 1 GENNAIO ED IL 31 MARZO OVVERO SI SVOLGONO IN UNA GIORNATA DOMENICALE COMPRESA:

- a)** TRA IL 15 E IL 30 SETTEMBRE SE LE MEDESIME CONDIZIONI SIANO INTERVENUTE NEL PERIODO DAL 1 APRILE AL 30 GIUGNO;
- b)** TRA IL 15 NOVEMBRE ED IL 15 DICEMBRE SE SIANO INTERVENUTE NEL PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE;
- c)** TRA IL 1 E IL 31 MARZO DELL'ANNO SUCCESSIVO SE LE PREDETTE CONDIZIONI SI SIANO VERIFICATE DAL 1 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE.

**ART. 3**

**1 .** LA DATA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 1 E 2 È FISSATA DAL MINISTRO DELL'INTERNO NON OLTRE IL SESSANTESIMO GIORNO PRECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE ED È COMUNICATA IMMEDIATAMENTE AI PREFETTI PERCHÉ PROVVEDANO ALLA CONVOCAZIONE DEI COMIZI ED AGLI ALTRI ADEMPIMENTI DI LORO COMPETENZA PREVISTI DALLA LEGGE.

**ART. 4**

**1 .** LA ELEZIONE DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI, DI CUI ALL'ARTICOLO 13, COMMI 1 E 3, DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142, DEVE AVER LUOGO CONTEMPORANEAMENTE ALLA ELEZIONE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DAL COMMA 4 DEL PREDETTO ARTICOLO 13.

## **ART. 5**

**1 . SONO ABROGATI LA LEGGE 3 GENNAIO 1978, N. 3, E L'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 10 AGOSTO 1964, N. 663.**

## **ART. 6**

**1 . LA PRESENTE LEGGE ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.**

**LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.**

### **Lavori Preparatori**

*LAVORI PREPARATORI CAMERA DEI DEPUTATI (ATTO N. 5245): PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO (SCOTTI) IL 16 NOVEMBRE 1990. ASSEGNATO ALLA I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI), IN SEDE REFERENTE, IL 6 DICEMBRE 1990. ESAMINATO DALLA I COMMISSIONE IL 13 FEBBRAIO 1991. ESAMINATO IN AULA L'11, 12, 13 MARZO 1991 E APPROVATO IL 14 MARZO 1991. SENATO DELLA REPUBBLICA (ATTO N. 2711): ASSEGNATO ALLA 1A COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI), IN SEDE REFERENTE, IL 26 MARZO 1991. ESAMINATO DALLA 1A COMMISSIONE L'8 MAGGIO 1991. RELAZIONE SCRITTA ANNUNCIATA IL 28 MAGGIO 1991 (ATTO N. 2711/ A - RELATORE SEN. CABRAS). ESAMINATO IN AULA IL 29 MAGGIO 1991 E APPROVATO IL 30 MAGGIO 1991. N O T E AVVERTENZA: IL TESTO DELLE NOTE QUI PUBBLICATO È STATO REDATTO AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 3, DEL TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 1985, N. 1092, AL SOLO FINE DI FACILITARE LA LETTURA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE ALLE QUALI È OPERATO IL RINVIO. RESTANO INVARIATI IL VALORE E L'EFFICACIA DEGLI ATTI LEGISLATIVI QUI TRASCRITTI. NOTA ALL'ART. 4: - IL TESTO DELL'ART. 13, COMMI 1, 3 E 4, DELLA LEGGE N. 142/1990 (ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI) È IL SEGUENTE: "ART. 13 (CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO COMUNALE). - 1. I COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA ED I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 100.000 ABITANTI ARTICOLANO IL LORO TERRITORIO PER ISTITUIRE LE CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO, QUALI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, DI CONSULTAZIONE E DI GESTIONE DI SERVIZI DI BASE, NONCHÉ DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE DAL COMUNE. (OMISSIS). 3. I COMUNI CON POPOLAZIONE TRA I 30.000 ED I 100.000 ABITANTI POSSONO ARTICOLARE IL TERRITORIO COMUNALE PER ISTITUIRE LE CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO SECONDO QUANTO PREVISTO DAL COMMA 2. 4. IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE RAPPRESENTA LE ESIGENZE DELLA POPOLAZIONE DELLA CIRCOSCRIZIONE NELL'AMBITO DELL'UNITÀ DEL COMUNE ED È ELETTO A SUFFRAGIO DIRETTO SECONDO LE NORME STABILITE PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI. (OMISSIS)". NOTA ALL'ART. 5: - LA LEGGE 3 GENNAIO 1978, N. 3, RECA: "NORME PER L'EFFETTUAZIONE DELLE ELEZIONI PROVINCIALI E COMUNALI". - LA LEGGE 10 AGOSTO 1964, N. 663, RECA: "MODIFICAZIONI ALLE NORME PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI DI CUI AL TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 MAGGIO 1960, N. 570, ED ALLE NORME PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLI PROVINCIALI DI CUI ALLE LEGGI 8 MARZO 1951, N. 122, E 10 SETTEMBRE 1960, N. 962".*

*DATA A ROMA, ADDÌ 7 GIUGNO 1991*

*COSSIGA*

*ANDREOTTI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI*

*SCOTTI, MINISTRO DELL'INTERNO*

*VISTO, IL GUARDASIGILLI: MARTELLI*